

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e 539). Procuratori dello Stato.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e II, esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e 539); degli avvocati e procuratori dello Stato.

vista la valutazione di nulla osta espressa dalla V Commissione (Bilancio);

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame è disposto in attuazione 190 del 2012, che delega il Governo ad dell'articolo 1, comma 67, della legge n. adottare un decreto legislativo che, sulla base di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 dell'articolo, comportino l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;

ricordato che il comma 66 del citato articolo dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico; rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame elenca gli incarichi apicali e semiapicali di cui al suddetto articolo 1, comma 66, prevedendo che il loro conferimento ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e avvocati e procuratori dello Stato comporti necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il loro collocamento in posizione di fuori ruolo, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165 del 2001; n.

preso atto, al riguardo, come l'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in assenza di un'espressa delega legislativa in tal senso, venga motivata dal Governo, nella relazione illustrativa, sulla base dell'esigenza di assicurare chiarezza applicativa e coerenza complessiva al testo di legge delegata;

osservato che lo schema di decreto in esame consente, per i soggetti interessati, oltre al collocamento in fuori ruolo, previsto dalla disposizione di delega, anche il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis 165 del 2001; del decreto legislativo n. richiamato il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 – vale a dire magistrati appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato – ove ricoprano cariche apicali o semiapicali (diverse da quelle di cui al comma 1) presso «organi o enti partecipati o controllati dallo Stato», siano comunque collocati obbligatoriamente Pag. 19 in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis 165 del 2001; del decreto legislativo n.

ricordato che il suddetto articolo 23-bis stabilisce che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato – ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti – sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 include l'incarico di capo di ufficio legislativo dei ministeri con portafoglio tra gli incarichi ulteriori rispetto a quelli apicali o semiapicali, nel contempo

prevedendo che il collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni sia disposta solo qualora il competente organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto;
rilevato che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo deve ritenersi in tutti i casi incarico di livello apicale;
rilevato infine che devono ritenersi incarichi di livello semiapicale, come tali da includere nell'elenco di cui all'articolo 1, anche quelli di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 siano compresi gli incarichi di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali, nonché tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, anche senza portafoglio, conseguentemente eliminando la previsione che rimette al competente organo di autogoverno di valutare se questi incarichi possano essere svolti in posizione diversa da quella di fuori ruolo;